

DISCIPLINARE TECNICO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI. CIG **8457721C27**

Articolo 1: Oggetto della concessione

La presente è una procedura aperta per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.

L'Ente intende perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della strada. In particolare i sinistri stradali che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico. Oltre che per garantire la sicurezza, tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 " Norme in materia ambientale". Pertanto, al fine di garantire la tutela dell'ambiente, l'Ente intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio.

Articolo 2: Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino di cui trattasi dovranno essere effettuati su tutte le strade, piste ciclabili e sulle loro pertinenze di competenza del Comune di Roseto degli Abruzzi, comprese le strade vicinali, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti stradali in riferimento ai quali l'Amministrazione comunale è tenuta ad intervenire al fine di garantire la pubblica incolumità.

Articolo 3: Durata della concessione

La concessione del servizio avrà la durata di anni 3 decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto.

Articolo 4: Importo della concessione

Il servizio in concessione, ai sensi dell'art.165 del D.Lgs. 50/2016 non dovrà comportare nessun onere economico a carico dell'Ente. Il valore presunto della concessione è di **Euro 300.000,00 oltre IVA se dovuta**. Il valore sopra indicato è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta stimato sulla base della sinistrosità media rilevata nel corso dell'ultimo triennio.

I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Ai sensi di quanto disposto dell'art. 165 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo della concessione sarà costituito unicamente dalla vendita dei

servizi resi al mercato ovvero dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.

L'Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento oppure nel caso in cui abbia effettuato l'intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o in ultima ipotesi, se il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulta assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia.

Articolo 5: D.U.V.R.I. e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi).

Articolo 6: Tipologie di intervento

- a) "intervento standard", consistente nel ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati, la ripulitura e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- b) "interventi senza individuazione del veicolo responsabile", ossia gli interventi standard sopra individuati, eseguiti regolarmente ancorchè in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, senza la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- c) "interventi a seguito perdita di carico", attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli coinvolti;
- d) "interventi rilevanti", attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose, o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione.

Articolo 7: Soggetti legittimati a partecipare

E' ammessa la partecipazione delle imprese aventi le seguenti iscrizioni e certificazioni:

- a) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione a contrattare con la P.A. di cui all'art.86 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;
- b) Iscrizione alla Camera di commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;
- c) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 2 – bis "trasporto di rifiuti in conto proprio";

- d) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5 "raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi";
- e) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 "intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi";
- f) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 9 "bonifica siti contaminati";
- g) Polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l'eventuale non corretta esecuzione degli interventi con massimale non inferiore a 5.000.000 di euro;
- h) Numero verde dedicato per la gestione delle emergenze post incidente stradale, in h 24 365 giorni l'anno;
- i) Disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere omologati "ad hoc" autorizzati al trasporto dei rifiuti, con attrezzature specifiche per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- j) Operatività per 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno con la possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 40 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni.

Articolo 8: Obblighi del concessionario del servizio

Il Concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

Il concessionario del servizio, alla data di attivazione dello stesso e per tutta la durata contrattuale, dovrà disporre di almeno un presidio sul territorio Comunale o nel raggio di 15 Km, da attivare all'occorrenza mediante utenza telefonica ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

Ciascun intervento, effettuato con l'ausilio di automezzi appositamente attrezzati del concessionario, potrà essere posto sotto la direzione del Corpo di Polizia Locale e/o dagli altri organi di Polizia stradale, i quali si riservano la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

Il concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli altri documenti richiamati.

Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Concessionario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa eventuali modifiche e/o integrazioni imposte e/o prescritte da Enti, Organismi o Istituzioni, ai quali è demandato per legge il controllo sulla rispondenza di macchinari, mezzi e procedure di lavorazione alle normative vigenti.

Articolo 9: Responsabilità e assicurazione

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di idonea polizza assicurativa, con una validità non inferiore alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Articolo 10: Richiami e diffide

Il concessionario che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami.

Tali diffide sono comminate dal responsabile del procedimento.

Articolo 11: Controlli e vigilanza in corso d'esecuzione

L'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'Amministrazione comunale. In particolare l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere a:

- a) Far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto di concessione;
- b) Esaminare, in genere, l'andamento del servizio con particolare riferimento alla funzionalità e alla congruità dei servizi resi, all'idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto di quanto concordato tra le parti;
- c) Rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali anomalie e inadempienze del soggetto concessionario.

Articolo 12: Sospensione dei servizi

Il concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

L'Eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 13: Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento, all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Articolo 14: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.

Il Concessionario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 14: Recesso

Il Comune ha diritto a sua insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata a.r. o posta certificata.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune di Montesilvano si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

Articolo 15: Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinare all'art.105 comma 1 del Codice dei contratti, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Articolo 16: Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 174 e 105 del Codice dei contratti.

Le attività aggiuntive eventualmente offerte in sede di gara in relazione all'articolo 22 del presente capitolato, ove espressamente previste come "scorporabili" possono essere integralmente subappaltate.

Articolo 17: Servizi migliorativi

In sede di partecipazione alla gara, le ditte partecipanti potranno, altresì, offrire dei servizi migliorativi per i quali saranno attribuiti punteggi specifici come disciplinato nel nell'avviso di manifestazione di interesse.

I servizi migliorativi rappresentano una miglioria in sede di gara offerta senza incremento di corrispettivo (servizi gratuiti).

Servizi migliorativi (per ognuno dei servizi seguenti sarà assegnato uno specifico punteggio, secondo quanto disciplinato nel "disciplinare di gara"):

- Numero verde dedicato al Comune di Roseto degli Abruzzi;
- Possibilità di utilizzare il servizio di segnalazione incidenti presso il territorio comunale, anche per recepire segnalazioni in merito a problematiche di manutenzione o segnalazione di pericoli sul territorio comunale (ad esempio, buca sul manto stradale, pavimento dissestato, albero caduto, palo della pubblica illuminazione guasto, abbandono di rifiuti ecc.); le segnalazioni di cui al presente servizio migliorativo dovranno essere inoltrate al settore competente attraverso un apposito software gestionale messo a disposizione dall'Ente;
- Pronto intervento per la messa in sicurezza di aree di circolazione (oltre che in caso di incidente, anche in occasione di altri eventi, quali a titolo di esempio: apertura voragini sulla sede stradale, caduta di alberi, dissesti idrogeologici, guasti di impianti a rete, ecc.), l'intervento consisterà nel tempestivo primo intervento di messa in sicurezza della circolazione, attraverso la predisposizione di apposita segnaletica stradale di emergenza, apposizione di transenne (messe a disposizione dall'Ente). L'intervento dovrà essere

effettuato con le stesse tempistiche di intervento previste per gli incidenti stradali ed è integralmente subappaltabile anche a differenti operatori economici.

Articolo 18: Spese imposte e tasse

Tutte le spese per imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula, scrittura, bolli e registrazione del contratto relativo alla concessione, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico del Concessionario.

Articolo 19: Foro competente

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo. Le parti escludono il ricorso al giudizio arbitrale.

Articolo 20: Pubblicità del presente bando

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito dell'Ente in Amministrazione Trasparente.

Articolo 21: Responsabile del procedimento

Il R.U.P. è il Comandante di P.L. Cap. Tarcisio Cava.

Articolo 22: Dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si comunica, che i dati forniti saranno raccolti presso l'Ente, per le finalità di utilizzazione del procedimento. Inoltre, si specifica che i dati forniti saranno trattati unicamente per le finalità ad esso connessi e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.